

Decreto Presidenziale n. 03 del 24/11/2022

LA PRESIDENTE

- VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademia di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento recante i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare da parte delle Istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge n. 508 del 1999;
- VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Como;
- VISTA la delibera del CA n. 63 del 17 ottobre 2022
- VISTA la delibera del CdA n.53 del 23 novembre 2022

DECRETA

di adottare, a decorrere dalla data odierna, il Regolamento che si allega e che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

LA PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Veronelli

Anna Veronelli
Conservatorio
di Musica G.
Verdi di Como
Presidente
24.11.2022
15:12:30
GMT+01:00



Regolamento per le elezioni del Direttore

Articolo 1 – Indizione delle elezioni

Le elezioni per il Direttore del Conservatorio di Como (d'ora in poi chiamato "Conservatorio") sono indette con anticipo di almeno 6 mesi rispetto alla scadenza del mandato. Vi provvede, con comunicazione scritta a tutti gli interessati il Presidente del Comitato dei garanti previsto dall'art. 19, comma 10 dello Statuto del Conservatorio (d'ora in poi chiamato "Statuto") e dall'art. 4 del presente Regolamento.

Articolo 2 – Elettorato attivo

Ai sensi dell'Art 6 del D.P.R. 28 Febbraio 2003 n° 132 e dell'Articolo 19, comma 8, dello Statuto, l'elettorato attivo è costituito dai docenti e accompagnatori al pianoforte in servizio su cattedre in organico nel Conservatorio di Musica di Como:

1. con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
2. con contratto di lavoro a tempo determinato di durata almeno annuale;
3. con provvedimento di utilizzazione annuale.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di indizione delle elezioni da parte del Presidente del Comitato dei garanti e sino alla data delle votazioni.

L'elenco di tutti gli aventi diritto al voto viene redatto e affisso all'Albo pretorio del sito istituzionale a cura della Commissione elettorale, dopo l'accertamento a cura del Consiglio Accademico previsto dall'art. 19, comma 13 dello Statuto, e comunicato attraverso comunicazione telematica a tutto il corpo docente entro quindici (15) giorni dalla nomina della stessa e resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.

Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione elettorale (di cui all'art. 4), possono essere sanate sino all'apertura del seggio elettorale.

Articolo 3 – Elettorato passivo e presentazione delle candidature

Ai sensi dell'Articolo 19, comma 9, dello Statuto, possono concorrere all'elezione per Direttore del Conservatorio di Como i docenti, nonché gli accompagnatori al pianoforte, anche di altre istituzioni, che possiedono i requisiti di eleggibilità qui di seguito esplicitati:

1. siano titolari quali docenti a tempo indeterminato;
2. abbiano maturato un servizio effettivo di almeno cinque anni nel ruolo di appartenenza;
3. non abbiano riportato, nella funzione medesima, sanzioni disciplinari superiori alla censura, per le quali non siano stati riabilitati;
4. non abbiano riportato condanne penali, ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena e non risultino rinviati a giudizio dal G.I.P.;
5. non siano stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo semestre.

I docenti interessati, in possesso dei requisiti di eleggibilità, devono presentare la propria candidatura in forma scritta almeno quarantacinque giorni prima dello svolgimento della tornata elettorale; la candidatura deve essere corredata di programma elettorale, curriculum professionale e attestazione personale relativa al possesso dei requisiti.

La presentazione va effettuata in una delle seguenti modalità:

- a. invio alla pec istituzionale del Conservatorio;
- b. consegna brevi manu al protocollo;
- c. invio a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'elenco dei candidati ammessi, il loro curriculum e programma elettorale presentati secondo quanto prescritto dal comma precedente, è pubblicato all'Albo del Conservatorio a cura della Commissione elettorale, previa verifica di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera b) entro cinque giorni dal termine di presentazione delle candidature, dove resterà affisso fino al giorno di chiusura delle operazioni elettorali.

Articolo 4 – Comitato dei garanti - Commissione elettorale

La gestione delle operazioni elettorali è affidata ad un apposito Comitato dei garanti composto da 3 docenti effettivi, e due supplenti, in servizio nell'Istituzione, eletti dal Collegio dei professori. Il Comitato, che svolge anche le funzioni di Commissione elettorale, elegge al suo interno un Presidente che indice le elezioni.

I candidati alla carica di Direttore non possono far parte di tale Comitato.

L'indizione delle elezioni prevista dall'art. 1 del presente Regolamento è corredata dal calendario elettorale che prevede i seguenti appuntamenti:

- a. data di apertura e chiusura, complete di orari, della presentazione delle candidature;
- b. data ultima di fissazione del Collegio docenti di presentazione orale delle candidature all'elettorato attivo;
- c. date di apertura e chiusura, complete di orari, delle tre tornate elettorali (art. 9 del presente Regolamento).

Fra la data di chiusura prevista dalla lettera a) del precedente comma e il giorno di inizio della prima tornata elettorale devono intercorrere almeno quarantacinque giorni.

La Commissione garantisce la regolarità delle elezioni e ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti:

- a. acquisizione degli elenchi degli elettori.
- b. verifica delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse.
- c. esame dei ricorsi in materia di ammissibilità delle candidature.
- d. disposizione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni.
- e. nomina, tra i docenti in servizio nell'Istituzione e non candidati alla carica di Direttore, del presidente di seggio e di due scrutatori.
- f. compilazione dei verbali delle sedute di Commissione.
- g. esame degli eventuali ricorsi e proclamazione dell'eletto.

Tutti i verbali delle sedute del "Comitato dei garanti" / "Commissione elettorale" sono pubblicati all'Albo istituzionale.

La Commissione elettorale può avvalersi della consulenza del Direttore amministrativo e del supporto del personale amministrativo.

Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.

Articolo 5 – Composizione del Seggio elettorale

Il Seggio è costituito da un Presidente e da due scrutatori, oltre a un supplente, designati dal Collegio dei professori – previsto dall'art. 4, comma 2, lett. b) del presente Regolamento – tra i docenti non candidati, e nominati dalla Commissione di Garanzia.

Il Presidente di Seggio nomina un Segretario il quale controlla il materiale di voto e redige il verbale delle operazioni di Seggio.

Nel caso in cui la modalità di voto sia quella in presenza prevista dall'art. 7 del presente Regolamento, il Seggio è tenuto alle seguenti operazioni:

- a. procedere al conteggio delle schede e alla loro vidimazione;
- b. indicare nel verbale di ciascuna votazione il numero delle schede vidimate e quello delle schede rimanenti dopo la votazione stessa;
- c. garantire la libertà e la segretezza del voto;
- d. presenziare con almeno 2 componenti alle operazioni di voto.

Articolo 6 – Operazioni di voto

Le operazioni di voto possono svolgersi in presenza, presso la sede del Conservatorio, oppure per via telematica adottando piattaforma di voto elettronico certificata nel valore legale della procedura e nel rispetto della normativa sulla privacy.

Entrambe le modalità sopra descritte devono garantire la segretezza del voto che è diretto e non può essere espresso né per lettera, né per interposta persona.

La decisione su una delle due modalità di voto previste nel comma precedente viene adottata dalla Commissione elettorale che si riunisce in apposita seduta.

Articolo 7 – Modalità di voto in presenza

Le elezioni si svolgono durante un periodo di 3 giorni lavorativi.

Il seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 12,00 alle ore 16,00 per ciascun giorno di votazioni.

Il voto è personale, diretto e segreto.

Previo accertamento dell'identità personale – mediante esibizione di un documento di riconoscimento personale in corso di validità o mediante riconoscimento da parte dei componenti del seggio elettorale – a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata dal Seggio elettorale e contenente i nominativi dei candidati ammessi in ordine alfabetico.

Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un solo nominativo.

La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.

La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dal Seggio elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata.

Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di una sola candidatura tra quelle ammesse, e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

Eventuali casi di nullità verranno decisi a maggioranza dei componenti di Seggio.

La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso sull'elenco elettorale che è soggetto alla normativa sulla privacy.

Articolo 8 – Modalità di voto per via telematica

La modalità di voto per via telematica è soggetta alla struttura di piattaforma di voto elettronico certificata che viene individuata dalla Commissione elettorale.

La Commissione elettorale verifica che la piattaforma permetta di rispettare quanto previsto dai commi da 3 a 9 dell'art. 7 del presente Regolamento.

Tutte le modalità previste dalla piattaforma telematica devono essere opportunamente portate a conoscenza dell'elettorato attivo da parte della Commissione elettorale attraverso i canali di comunicazione interni del Conservatorio. In caso di votazione per via telematica le elezioni si svolgono sempre durante un periodo di 3 giorni lavorativi, ma la possibilità di esprimere il voto può essere continua, senza interruzioni temporali, considerata la non necessità di presenza fisica dei componenti del Seggio elettorale.

In relazione a quanto previsto dal comma precedente la modalità di voto per via telematica può pertanto aprirsi alle ore 12:00 del primo giorno di votazione e chiudersi alle ore 16:00 del terzo giorno lavorativo.

Al fine di garantire la pubblicità delle operazioni di voto telematico il Seggio elettorale e la Commissione elettorale sono tenuti a predisporre due collegamenti pubblici in videoconferenza che rispettino le seguenti caratteristiche:

- inizio del collegamento almeno 10' prima dell'apertura delle operazioni di voto e chiusura non prima dei 5' successivi all'inizio delle operazioni stesse;
- inizio del collegamento almeno 10' prima della chiusura delle operazioni di voto e chiusura non prima dell'acquisizione dello scrutinio della votazione con i relativi risultati;
- le operazioni previste nelle lettere a) e b) precedenti devono essere svolte in condivisione dello schermo in modo che i partecipanti alla videoconferenza possano visualizzare in diretta le operazioni gestite dal Seggio elettorale.

Articolo 9 – Metodo d'elezione.

Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. Nel caso in cui questa non abbia dato esito positivo, si procede a una seconda votazione, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessuno dei candidati ottenga il quorum valido per l'elezione in una delle due votazioni del precedente comma, si procede a una terza votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e viene eletto il candidato che riporta il maggior numero di preferenze valide.

In caso di parità prevarrà il candidato con Maggiore anzianità di servizio come Direttore, e in subordine dal candidato con Maggiore anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza.

Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni fra l'ultimo giorno di apertura del Seggio e il primo giorno di riapertura dello stesso.

In presenza di una sola candidatura, in deroga al comma 1 del presente articolo, si riterrà comunque valida un'unica votazione, per la quale è richiesta la maggioranza semplice delle preferenze.

Articolo 10 – Operazioni di scrutinio.

Le operazioni di scrutinio che saranno pubbliche avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali. In caso di modalità di voto per via telematica si seguiranno le disposizioni previste dall'art. 8, comma 5 del presente Regolamento.

Eventuali casi di contestazione riguardo l'operato del Seggio sono di competenza della Commissione Elettorale.

Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso, unitamente a tutto il materiale residuo della votazione, alla Commissione elettorale.

Il Presidente della Commissione elettorale procede alla proclamazione dei risultati tramite provvedimento da pubblicare all'Albo del Conservatorio.

Articolo 11 – Ricorsi.

Eventuali ricorsi relativi alle decisioni della Commissione di Garanzia o ai risultati della elezione dovranno pervenire alla Commissione stessa entro cinque giorni successivi alla pubblicazione. La Commissione si esprimerà sui ricorsi entro i cinque giorni successivi alla loro presentazione.

Trascorsi cinque giorni dall'affissione all'Albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura elettorale si intende confermata.

Articolo 12 – Pubblicazione dei risultati delle elezioni.

Al termine delle operazioni elettorali, il Presidente del Comitato dei garanti in carica dispone la pubblicazione all'Albo del Conservatorio i risultati definitivi delle elezioni e trasmette al Ministro il nominativo del Direttore eletto.

Articolo 13 – Nomina del Direttore.

Il Direttore eletto viene nominato con decreto del Ministro.

Articolo 14 – Decadenza.

Il Direttore eletto decade dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 3, comma 1 del presente Regolamento, ovvero in caso di dimissioni.

Art. 15 - Modifiche

1. Le proposte di modifica al presente Regolamento sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti in carica il Consiglio.
2. Le modifiche possono essere richieste da minimo tre consiglieri, con richiesta scritta al Consiglio non prima di sei mesi dall'ultima approvazione del regolamento stesso.